

Gazzetta ufficiale

L 191

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
12 luglio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 661/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 662/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 663/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 664/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 7

DECISIONI

2013/372/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


2013/373/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013, che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell'Irlanda** 10

2013/374/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti** 11

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2013

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

ALLEGATO

N.	09/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blenoides</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data	22.6.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 662/2013 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2013****recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	10/TQ40
Stato membro	Spagna
Stock	BLI/5B67-
Specie	Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII
Data	22.6.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 663/2013 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2013****recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Divieti**

(1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

ALLEGATO

N.	11/TQ39
Stato membro	Spagna
Stock	SOL/8AB.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	VIIIa e VIIIb
Data	22.6.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 664/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	MK	33,9
	TR	105,8
	ZZ	69,9
0709 93 10	TR	133,1
	ZZ	133,1
0805 50 10	AR	87,0
	TR	70,0
	UY	80,2
	ZA	97,8
	ZZ	83,8
0808 10 80	AR	144,6
	BR	105,5
	CL	129,9
	CN	96,2
	NZ	144,2
	US	155,0
	ZA	115,1
	ZZ	127,2
0808 30 90	AR	128,3
	CL	147,4
	CN	66,6
	ZA	128,8
	ZZ	117,8
0809 10 00	IL	275,4
	TR	193,7
	ZZ	234,6
0809 29 00	TR	346,3
	US	793,8
	ZZ	570,1
0809 30	TR	211,8
	ZZ	211,8
0809 40 05	BA	195,8
	IL	99,1
	MA	99,1
	ZA	125,3
	ZZ	129,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

(2013/372/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 2 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE ⁽²⁾ a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione.
- (2) In linea con l'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di dette misure.
- (3) A seguito all'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si prevede che le norme per istituire un meccanismo di vigilanza unico (SSM) saranno adottate quanto prima. In questo contesto, le prossime prove di stress delle banche a livello UE, che devono essere condotte sotto l'egida dell'Autorità bancaria europea (ABE), non avranno luogo nel 2013, come previsto in precedenza.
- (4) In preparazione della prova di stress che si terrà all'entrata in vigore dell'SSM e al fine di i) disporre di una diagnostica significativa prima della fine del programma e ii) assicurare la maggiore coerenza possibile tra i vari esercizi di valutazione, l'Irlanda dovrebbe quindi realizzare una serie di misure preparatorie, compresa una valutazione complessiva preliminare del bilancio, entro la fine del 2013.
- (5) L'Irlanda ha ribadito il suo impegno a trasferire senza indugio la responsabilità del settore idrico dalle amministrazioni locali ad un ente nazionale erogatore di servizi

pubblici e ad introdurre spese per il consumo idrico a carico delle famiglie. L'Irlanda ha dimostrato di aver realizzato buoni progressi nell'attuazione della riforma del settore idrico, anche attraverso l'adozione di norme legislative, l'istituzione di Irish Water e il completamento delle fasi operative per il processo di transizione. Motivi tecnici giustificerebbero il rinvio al 2014 dell'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie, senza compromettere il processo di riforma nel suo insieme.

- (6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) completa una valutazione del bilancio prima della scadenza del programma, come parte dei lavori preparatori in vista della prova di stress da condurre conformemente alla nuova metodologia dell'UE;»;

- 2) è aggiunta la lettera seguente:

«c) comunica alla Commissione il modello di finanziamento per Irish Water e annuncia un calendario definitivo per l'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie nel quarto trimestre del 2014.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell'Irlanda

(2013/373/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresi quelli che beneficiano del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), al momento della sua entrata in vigore.
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano di tale assistenza finanziaria, le quali devono essere raccordate con il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽²⁾, nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti.
- (3) L'Irlanda ha ottenuto l'assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione ⁽³⁾, che del FESF.
- (4) Per ragioni di coerenza, l'approvazione dell'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico dell'Irlanda a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 dovrebbe fare riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/77/UE.

(5) In linea con l'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il decimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate, nonché l'efficacia e l'impatto economico e sociale di dette misure. A seguito di tale riesame, è necessario apportare modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.

(6) Tali modifiche sono contenute nella decisione di esecuzione 2013/372/UE ⁽⁴⁾ del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure specificate all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, che l'Irlanda deve adottare nel corso del 2013 nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2013
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti
(2013/374/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

Considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 285, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.
- (2) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, occorre procedere alla nomina di un membro supplementare della Corte dei conti per un mandato della durata di sei anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Neven MATES è nominato membro della Corte dei conti per un periodo di sei anni, dal 15 luglio 2013 al 14 luglio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS

⁽¹⁾ Parere del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT